

Bruxelles, 22 dicembre 2014
(OR. en)

17135/14

PUBLIC 182
INF 354

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO SETTEMBRE 2014

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel settembre 2014.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/monthly-summaries-of-council-acts>.

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: <http://consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register>

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione - fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

<http://consilium.europa.eu/documents/legislative-transparency/council-minutes>.

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL SETTEMBRE 2014

Procedura scritta conclusa il 2 settembre 2014

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Consiglio, del 2 settembre 2014, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 GU C 295 del 3.9.2014, pagg. 1-1	11778/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK

Dichiarazione del Consiglio sugli stanziamenti di pagamento

Il Consiglio chiede alla Commissione di presentare al più presto la lettera rettificativa per l'agricoltura (ivi comprese informazioni sull'eventuale riporto delle entrate con destinazione specifica) al fine di calibrare adeguatamente il livello di risorse nella rubrica 2 (Crescita sostenibile: risorse naturali) del bilancio 2015.

Il Consiglio chiede inoltre alla Commissione di presentare un progetto di bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti di pagamento inclusi nel bilancio 2015 si rivelassero insufficienti per coprire le spese che rientrano nella sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), nella sottorubrica 1b (Coesione economica, sociale e territoriale), nella rubrica 2 e nella rubrica 4 (Europa globale) del quadro finanziario pluriennale.

Esorta la Commissione a presentare al più presto cifre aggiornate sulla situazione e le previsioni concernenti gli stanziamenti di pagamento della sottorubrica 1b e a presentare, se necessario, un progetto di bilancio rettificativo a questo unico scopo. Il Consiglio prenderà posizione sul progetto di bilancio rettificativo quanto più rapidamente possibile onde evitare carenze di stanziamenti di pagamento.

Dichiarazione del Consiglio sulla riduzione del personale del 5%

Il Consiglio ricorda l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione di ridurre progressivamente del 5% il personale figurante nella tabella dell'organico al 1° gennaio 2013, riduzione da effettuarsi tra il 2013 e il 2017, come stabilito al punto 27 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Il Consiglio prende atto del controllo effettuato dalla Commissione sui progressi verso l'obiettivo della riduzione del personale del 5% già compiuti da varie istituzioni, organi e agenzie. Chiede a tutte le istituzioni e a tutti gli organi di proseguire l'attuazione della riduzione del personale, completandola entro la fine del quinquennio 2013 2017, come illustrato nella tabella figurante nell'allegato.

Il Consiglio sottolinea inoltre l'importanza di monitorare attentamente gli stanziamenti relativi a tutte le categorie di personale esterno, alla luce dell'incremento di capacità risultante dall'aumento dell'orario di lavoro a 40 ore settimanali. In linea con l'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario, invita la Commissione a presentare un quadro d'insieme dei dati consolidati relativi a tutto il personale esterno impiegato dall'Unione, ripartito per tipo di contratto e comparabile fra le istituzioni e gli organi e fra gli anni.

Dichiarazione comune di Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia

La Bulgaria, la Croazia, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia sostengono la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio dell'Unione europea per il 2015 al fine di raggiungere un compromesso; tali Stati membri sono tuttavia convinti che il livello di stanziamenti di pagamento concordato possa non essere sufficiente e possa comportare maggiori pressioni per l'adempimento nei tempi degli obblighi giuridici dell'Unione e il rispetto degli impegni già assunti nei quadri finanziari pluriennali precedente e attuale.

Con questi presupposti, le suddette delegazioni ritengono che l'esecuzione e la gestione del bilancio per il 2015 saranno possibili solo se gli stanziamenti di pagamento aggiuntivi di cui al progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014, specialmente in relazione alla politica di coesione, saranno iscritti nel bilancio di quest'anno. La mobilitazione del margine per imprevisti può far fronte al crescente livello di richieste di pagamento inevase (nell'ambito della politica di coesione).

Pertanto, in linea con la dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento, le suddette delegazioni esortano il Consiglio ad adottare la sua posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014, compresa la mobilitazione del margine per imprevisti conformemente all'articolo 13 del regolamento relativo al QFP, al più presto al fine di evitare ulteriori carenze di stanziamenti di pagamento.

Dichiarazione comune di Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito

Alla luce dei negoziati sul progetto di bilancio 2015, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Svezia, il Regno Unito e i Paesi Bassi sottolineano la necessità di rispettare rigorosamente i massimali concordati nel quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020.

I paesi firmatari ricordano l'importanza di una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai principi di bilancio stabiliti nel regolamento finanziario. Ciò implica, tra l'altro, che la Commissione gestisce gli stanziamenti nei limiti del bilancio votato. In caso di necessità impreviste, la Commissione esamina in modo approfondito la possibilità di una redistribuzione, con particolare riferimento a eventuali possibili sottoesecuzioni di stanziamenti. A tale riguardo, i paesi firmatari ricordano la necessità di seguire da vicino lo stato di esecuzione del bilancio annuale conformemente al punto 36 dell'allegato dell'accordo interistituzionale.

Alla luce di questi principi, i paesi firmatari esprimono preoccupazione per il livello di stanziamenti di pagamento proposto dalla Commissione nel suo progetto di bilancio 2015, che è superiore al massimale per i pagamenti. I paesi firmatari ritengono che il livello di pagamenti per il 2015, su cui il Consiglio ha dato il suo accordo, sia più che sufficiente per adempiere a tutti gli obblighi dell'Unione europea.

Pertanto, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Svezia, il Regno Unito e i Paesi Bassi sottolineano che, per gli imminenti negoziati con il Parlamento europeo sul progetto di bilancio 2015, debba essere mantenuto un margine sostanziale al di sotto dei massimali al fine di poter far fronte a eventuali spese impreviste nel corso dell'anno. Il margine dovrebbe in particolare essere sufficiente a finanziare gli strumenti speciali nei limiti del massimale per i pagamenti.

Per questo motivo, riteniamo che non siano necessarie future mobilitazioni del margine per imprevisti nel 2015. Inoltre, questo margine va mobilitato in caso di circostanze impreviste e come *extrema ratio*.

Riteniamo che gli strumenti speciali non debbano essere usati per superare il massimale per i pagamenti annuali e non debbano pertanto essere "fuori bilancio".

La mobilitazione degli strumenti speciali al di sopra del massimale per i pagamenti è giuridicamente discutibile in quanto il regolamento relativo al QFP e i lavori preparatori sul QFP fanno riferimento solo alla possibilità di mobilitazione degli strumenti speciali al di sopra dei massimali per gli impegni, non al di sopra dei massimali per i pagamenti.

Procedura scritta conclusa il 5 settembre 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2014/648/UE, Euratom: Decisione del Consiglio di comune accordo con il presidente eletto della Commissione, del 5 settembre 2014, relativa all'adozione dell'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione GU L 268 del 9.9.2014, pagg. 5–6	12777/14
Procedura scritta conclusa il 8 settembre 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L 271 del 12.9.2014, pagg. 54–57	12817/14
Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina GU L 271 del 12.9.2014, pagg. 3–7	12818/14

Decisione 2014/658/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 271 del 12.9.2014, pagg. 47–53	12813/14
Regolamento (UE) n. 959/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 271 del 12.9.2014, pagg. 1–2	12814/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 271 del 12.9.2014, pagg. 8–13	12815/14
Procedura scritta conclusa il 15 settembre 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2014/664/UE: Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola GU L 275 del 17.9.2014, pagg. 6–6	11912/14

Procedura scritta conclusa il 26 settembre 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 283 del 27.9.2014, pagg. 59–60	13191/14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 283 del 27.9.2014, pagg. 9–10	13192/14
3333^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ (mercato interno, industria, ricerca e spazio)) tenutasi a Bruxelles il 25 e 26 settembre 2014	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sull'integrazione della competitività industriale	13617/14

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il rinnovo del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro	12892/14
Dichiarazione della Commissione La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale.	
2014/697/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2014, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/000 TA 2014 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) GU L 292 dell'8.10.2014, pagg. 14–15	13042/14
2014/698/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2014, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/001 EL/Nutriart, presentata dalla Grecia) GU L 292 dell'8.10.2014, pagg. 16–17	13044/14

2014/696/UE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2014, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/010 RO/Mechel, presentata dalla Romania) GU L 292 dell'8.10.2014, pagg. 12–13	13017/14
2014/688/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 25 settembre 2014, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 3,4- metilenediossiprovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina) GU L 287 dell'1.10.2014, pagg. 22–26	12272/14
Regolamento (UE) n. 1012/2014 del Consiglio, del 25 settembre 2014, che adegua il regolamento (CE) n. 1340/2008 sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea GU L 283 del 27.9.2014, pagg. 2–8	11999/14
2014/675/UE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II dell'accordo SEE GU L 283 del 27.9.2014, pagg. 47–55	10987/14

Decisione 2014/673/PESC del Consiglio, del 25 settembre 2014, recante modifica della decisione 2013/527/PESC che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa GU L 282 del 26.9.2014, pagg. 22–23	11086/14
Decisione 2014/674/PESC del Consiglio, del 25 settembre 2014, che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) GU L 282 del 26.9.2014, pagg. 24–26	12625/14
Conclusioni del Consiglio sulla governance di internet	15748/14

3334ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 29 settembre 2014**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee GU L 317 del 4.11.2014, pagg. 1–27	62/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: NL, UK astenuti: BE

Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi ritengono che la proposta attuale rappresenti un notevole miglioramento rispetto a quella originaria del settembre 2012.

Ciononostante, i Paesi Bassi esprimono forti obiezioni di fondo riguardo alla valutazione dei valori dell'UE nell'ambito della procedura di registrazione e di verifica dei partiti politici europei. I Paesi Bassi attribuiscono grande valore alla posizione indipendente dei partiti politici. Ritengono che la valutazione del programma e delle attività dei partiti politici spetti in primo luogo agli elettori e in secondo luogo alla magistratura. Tale valutazione non deve fare parte della procedura di registrazione e di verifica.

Pertanto, i Paesi Bassi voteranno contro le proposte in oggetto.

Dichiarazione del Belgio

Seppur favorevole allo sviluppo di uno spazio politico europeo e al rafforzamento dei partiti politici europei, il Belgio non può aderire al progetto di regolamento presentato dalla presidenza al Consiglio per adozione.

Il Belgio si rammarica per l'incertezza che sussiste, a norma degli articoli 17 e 18, quanto alle ripercussioni che potrebbero avere le campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni europee sull'applicazione delle legislazioni nazionali in materia di spese elettorali. Rammenta che ai sensi dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, la procedura elettorale resta disciplinata, in ciascuno Stato membro, da disposizioni nazionali.

Il Belgio non può d'altra parte accettare il rialzo a 18 000 € del massimale delle donazioni ammissibili.

Dichiarazione di Italia, Portogallo e Slovacchia

Pur riconoscendo l'importanza dell'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nel corso dell'attuale legislatura, l'Italia, il Portogallo e la Slovacchia esprimono preoccupazione riguardo alla composizione dell'"Autorità" prevista all'articolo 6, che al momento consiste in un'unica persona.

L'Italia, il Portogallo e la Slovacchia ritengono che tale composizione non sia coerente con le decisioni molto delicate che saranno affidate all'Autorità, che includono: a) la registrazione/cancellazione dal registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee come previsto dagli articoli 6, 7, 9, 10, 27, paragrafo 1; b) l'imposizione di sanzioni pecuniarie ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee nei casi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2. L'Italia, il Portogallo e la Slovacchia osservano che tale soluzione rappresenta un significativo spostamento rispetto alle correnti disposizioni del regolamento 2004/2003 in cui tali responsabilità, ben lungi dall'essere conferite ad una unica persona, sono affidate al Parlamento europeo.

In particolare l'Italia, il Portogallo e la Slovacchia desiderano esprimere profonda preoccupazione riguardo alla mancanza di adeguati controlli e contrappesi nell'eventualità che l'"Autorità" - contrariamente al parere del comitato di personalità indipendenti previsto all'articolo 11 - decida di non cancellare dal registro un partito politico europeo/una fondazione politica europea che risultasse in violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettera c).

Dichiarazione del Regno Unito

Il presente regolamento, pur apportando alcuni miglioramenti in termini di possibilità per i partiti politici europei di essere finanziati tramite contributi volontari piuttosto che denaro pubblico, e pur introducendo alcune garanzie per il pluralismo politico, non è abbastanza ambizioso. L'introduzione di una cosiddetta "personalità giuridica europea", del tutto superflua, per i partiti politici europei sarà inutile per correggere il deficit democratico dell'UE. Il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali in un contesto europeo resta il modo più efficace per affrontare tale questione.

Dichiarazione della Francia

La Francia accoglie favorevolmente l'accordo raggiunto sul regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. La Francia rammenta l'importanza che attribuisce al principio di cui all'articolo 21 del regolamento, secondo il quale le norme in materia di finanziamento e di massimali delle spese elettorali dei partiti politici nazionali e dei candidati continuano ad essere disciplinate dal diritto nazionale applicabile. Ricorda in particolare che le norme applicabili del suo diritto nazionale proibiscono il finanziamento dei partiti politici e dei candidati da parte di persone giuridiche. La Francia auspica inoltre una rigorosa applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, il quale prevede che i partiti politici europei non possono finanziare direttamente o indirettamente partiti politici nazionali o candidati alle elezioni. La Francia infine sottolinea che il diritto di obiezione conferito al Parlamento europeo nel contesto della procedura di registrazione e controllo dei partiti politici europei è inteso a soddisfare i requisiti specifici del regolamento in oggetto. Non dovrebbe pertanto intendersi come il conferimento al Parlamento europeo di competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del TFUE.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1142/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei
GU L 317 del 4.11.2014, pagg. 28–34

68/14

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli tranne:
contrari: NL, UK

Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi ritengono che la proposta attuale rappresenti un notevole miglioramento rispetto a quella originaria del settembre 2012.

Ciononostante, i Paesi Bassi esprimono forti obiezioni di fondo riguardo alla valutazione dei valori dell'UE nell'ambito della procedura di registrazione e di verifica dei partiti politici europei. I Paesi Bassi attribuiscono grande valore alla posizione indipendente dei partiti politici. Ritengono che la valutazione del programma e delle attività dei partiti politici spetti in primo luogo agli elettori e in secondo luogo alla magistratura. Tale valutazione non deve fare parte della procedura di registrazione e di verifica.

Pertanto, i Paesi Bassi voteranno contro le proposte in oggetto.

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni GU L 330 del 15.11.2014, pagg. 1–9	47/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: ET
Dichiarazione della Commissione europea La Commissione prende atto che i colegislatori hanno incluso nel testo di compromesso definitivo una disposizione secondo la quale la Commissione sarebbe tenuta ad elaborare orientamenti previa consultazione dei portatori di interesse, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva. Pur riconoscendo l'utilità di tali orientamenti, la Commissione è del parere che l'adozione di orientamenti non vincolanti da parte della stessa non debba essere soggetta a obblighi procedurali stabiliti nell'atto legislativo, poiché il trattato le conferisce il diritto di adottarli in piena autonomia. La Commissione ritiene pertanto che l'obbligo di consultare i portatori di interesse di cui all'articolo 2 non possa incidere su tale diritto. Per questi motivi, la Commissione osserva che questa formulazione non pregiudica la posizione che la Commissione potrà adottare su materie analoghe in futuro.			

Dichiarazione comune di Belgio, Danimarca, Francia e Slovenia

Le delegazioni di Belgio, Danimarca, Francia e Slovenia accolgono con favore il compromesso raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel trilogio sulla direttiva relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, e ringraziano le presidenze lituana e greca per gli sforzi intrapresi a tal fine. Il compromesso apre la strada all'adozione definitiva del testo che rappresenterà un passo importante verso una maggiore trasparenza da parte delle imprese europee in materia di informazioni di carattere non finanziario nella transizione verso una economia globale sostenibile.

Contrariamente alla proposta iniziale della Commissione, il testo non include nel suo campo di applicazione le imprese di grandi dimensioni non quotate sebbene le loro attività possano avere un impatto sostanziale nel settore sociale e ambientale o nel settore dei diritti umani. Un campo di applicazione comprendente le imprese di grandi dimensioni quotate e quelle non quotate è altresì essenziale per garantire condizioni di parità tra le imprese e per evitare la creazione di incentivi inopportuni per quanto riguarda l'accesso ai mercati finanziari agevolando al contempo la promozione delle migliori prassi.

Inoltre, il testo non contiene una prescrizione che imponga un'informativa paese per paese alle imprese e ai gruppi europei di grandi dimensioni, nonostante il chiaro mandato politico assegnato dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 22 maggio 2013.

Ci rincresce che non sia stato possibile realizzare quanto sopra durante i negoziati in corso, ma accogliamo con favore la possibilità di trattare tali questioni quando la direttiva sarà riesaminata. Riteniamo che il compromesso dovrebbe essere considerato come un primo passo verso un testo globalmente completo che rafforzerà la trasparenza e assicurerà un'informazione efficiente per tutte le imprese europee di grandi dimensioni, essenziale per garantire la fiducia dei cittadini dell'UE nelle società europee e contribuire alla crescita sostenibile e alla competitività dell'UE. Belgio, Danimarca, Francia e Slovenia continueranno a sostenere questo obiettivo in futuro.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi votano a favore dell'adozione della direttiva in quanto essa crea condizioni di parità auspicabili per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico.

I Paesi Bassi sono tuttavia dell'opinione che la parte della direttiva che impone alle imprese di grandi dimensioni quotate di comunicare la politica in materia di diversità dei loro organi di amministrazione, gestione e sorveglianza o di spiegare perché tale politica non viene applicata, non è conforme al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. I Paesi Bassi sono del parere che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se, e in caso affermativo in che modo, desiderano adottare misure per rendere più diverso il consiglio delle imprese.

Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive GU L 317 del 4.11.2014, pagg. 35–55	70/14	maggioranza qualificata	tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: HU astenuti: BG, DE, RO
Dichiarazione dell'Ungheria L'elenco delle specie di rilevanza unionale determina anche gli obblighi fondamentali inerenti alla gestione delle specie stesse; è quindi essenziale che l'elenco sia trasparente e prevedibile e sia stilato attraverso una procedura che soddisfi integralmente tutti i requisiti stabiliti nel regolamento. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, e al considerando 12 correlato, l'Ungheria sottolinea la necessità di tenere in debito conto gli aspetti sociali ed economici e i costi di attuazione per gli Stati membri. Al riguardo, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle specie, quali la robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i>), che sono ampiamente utilizzate e apportano notevoli vantaggi sociali ed economici per uno Stato membro. Sulla base di queste premesse, la posizione dell'Ungheria riguardo alla robinia è che questa specie non deve essere inserita nell'elenco dell'Unione e che la sua gestione dovrebbe essere mantenuta nell'ambito di applicazione della legislazione nazionale.			
Dichiarazione della Romania La Romania ritiene che il testo finale del regolamento <i>recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive</i> non sia pienamente in linea con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in particolare per quanto concerne le specie esotiche invasive di rilevanza regionale. La Romania sostiene il ruolo attribuito alla Commissione europea al fine di agevolare la cooperazione e il coordinamento. Ritiene tuttavia che l'adozione di un atto di esecuzione in questo contesto sia in contrasto con il principio di sussidiarietà e con il carattere facoltativo della cooperazione tra gli Stati membri. La Romania è inoltre del parere che l'adozione di misure per evitare la diffusione delle specie autoctone sia sproporzionata, in particolare ove tali specie non costituiscano un problema per il paese d'origine, dal momento che sono naturalmente integrate e controllate all'interno degli ecosistemi. La Romania non può pertanto appoggiare il testo finale del regolamento e si astiene dall'adottarlo.			

Dichiarazione della Danimarca e della Finlandia

La Danimarca e la Finlandia accolgono con favore il regolamento recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

In relazione all'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che deve essere adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 4, la Danimarca e la Finlandia constatano che le conseguenze sociali ed economiche saranno parte integrante dell'analisi e della procedura in base alle quali le specie saranno inserite nell'elenco e che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, e al considerando 12 correlato, si dovrebbero tenere in debito conto i costi di attuazione per gli Stati membri e al riguardo si dovrebbe prestare particolare attenzione alle specie, quali il visone americano, che sono ampiamente utilizzate e apportano notevoli vantaggi sociali ed economici in uno Stato membro.

In questo contesto e alla luce delle rassicurazioni fornite durante i negoziati sul regolamento, la Danimarca e la Finlandia confidano nel fatto che il visone americano non sarà inserito nell'elenco.

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi
GU L 307 del 28.10.2014, pagg. 1–20

79/14

maggioranza
qualificata

tutti gli Stati membri
favorevoli

Dichiarazione della Commissione relativa ai termini per la realizzazione dell'infrastruttura per il GNL

La Commissione esprime il suo profondo rammarico per il fatto che il legislatore non abbia accettato la data del 31 dicembre 2020 per la realizzazione dell'infrastruttura per il GNL nei porti marittimi. Il rispetto di tale termine è infatti fondamentale per consentire all'industria di rispettare i requisiti fissati dalla direttiva 2012/33/UE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo nelle zone di controllo delle emissioni di SOx a decorrere dal 1° gennaio 2015 e al di fuori di tali zone a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per quanto concerne i porti della navigazione interna, la Commissione ritiene che sia già disponibile la tecnologia per dotare le imbarcazioni della navigazione interna di motori alimentati a GNL a costi ragionevoli. Si tratta di una tecnologia che svolge un ruolo importante per rendere il settore della navigazione interna più rispettoso dell'ambiente e meno dipendente dal petrolio. Per questo la Commissione ha esortato a realizzare l'infrastruttura per il GNL nei porti della navigazione interna al più tardi entro il 31 dicembre 2025.

Dichiarazione della Commissione sulle informazioni da fornire al Parlamento europeo sulla preparazione e attuazione degli atti delegati

Per quanto riguarda la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni, la Commissione applicherà tale considerando (61) secondo la sua prassi in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.

Dichiarazione della Commissione sulla clausola "parere non espresso"

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento 182/2011 invocare sistematicamente l'articolo 5, paragrafo 4, comma 2, lettera b). Il ricorso a questa norma deve rispondere ad una necessità specifica di derogare al principio in base al quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si è in presenza di una deroga alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al comma 2, lettera b), non può essere considerato semplicemente come un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in modo restrittivo e deve pertanto avere una giustificazione.

Prendendo atto dell'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul ricorso a questa norma la Commissione deplora che tale giustificazione non figuri in un considerando.

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
2014/692/UE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2014, recante modifica del suo regolamento interno GU L 289 del 3.10.2014, pagg. 18–20	12173/14
2014/695/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 settembre 2014, che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE GU L 291 del 7.10.2014, pagg. 16–18	12313/14

Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati, per conto dell'Unione europea, con Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Corea del sud, Messico, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa e Stati Uniti in vista della conclusione di accordi bilaterali sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati detenute nei repertori di dati sulle negoziazioni e sul relativo scambio	12835/14
Conclusioni del Consiglio sui principali obiettivi e priorità dell'Unione europea in vista della 2 ^a conferenza delle Nazioni Unite sui paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare (Vienna, Austria, 3-5 novembre 2014)	13709/14
2014/691/UE: Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/668/UE relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli GU L 289 del 3.10.2014, pagg. 1–2	13536/14

DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Il Consiglio e la Commissione

1. esprimono soddisfazione per la ratifica dell'accordo di associazione UE-Ucraina, che costituisce uno strumento unico, da parte del Parlamento ucraino e per l'approvazione data dal Parlamento europeo il 16 settembre 2014 e attendono con interesse il rapido completamento delle procedure di ratifica da parte di tutti gli Stati membri;
2. fanno riferimento alla dichiarazione ministeriale congiunta del 12 settembre sull'attuazione dell'accordo di associazione/accordo di libero scambio globale e approfondito UE-Ucraina e sottolineano l'importanza che tutte le parti si attengano rigorosamente agli impegni ivi assunti. La presente dichiarazione è parte integrante del processo di pace globale in Ucraina, nel rispetto dell'integrità territoriale ucraina e del diritto dell'Ucraina di decidere del proprio destino;
3. rammentano che l'accordo di associazione è un accordo bilaterale e può essere eventualmente adattato solo su richiesta di una delle parti e con l'accordo dell'altra, secondo i meccanismi previsti nel testo e conformemente al diritto internazionale e alle rispettive procedure interne delle parti;
4. incoraggiano l'Ucraina, dopo l'avvio dell'applicazione provvisoria delle pertinenti disposizioni dei titoli I, II e III e V, VI e VII, a proseguire il processo di riforme previste e di modernizzazione economica, conformemente agli impegni assunti a livello internazionale e con il supporto e il monitoraggio UE;
5. ribadiscono che è importante preparare adeguatamente l'attuazione del titolo IV dell'accordo di associazione, conformemente al calendario precisato nella decisione del Consiglio e tenendo conto degli impegni internazionali dell'Ucraina.

Decisione 2014/685/PESC del Consiglio, del 29 settembre 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO GU L 284 del 30.9.2014, pagg. 51–52	12374/14
Decisione del consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR, in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR del 1975)	13015/14
Conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)	13503/14
